

PATRIMONIO E TRUST

È davvero a rischio la natura assicurativa delle polizze vita?

di Angelo Ginex

Negli ultimi giorni ha destato molto clamore la pronuncia della Corte di Cassazione in tema di **polizze vita** (cfr., **Cass.**, [ordinanza n. 10333 del 30.04.2018](#)), poiché - a detta dei primi commentatori - i giudici di Piazza Cavour avrebbero preso posizione sulla **qualificazione** di tali contratti, mettendone in discussione la **natura assicurativa**.

Al fine di comprendere esattamente quanto statuito dalla **Suprema Corte** nella pronuncia indicata, è d'uopo ripercorrerne brevemente gli elementi fattuali.

Nel 2006 una **persona fisica** sottoscriveva un **contratto di assicurazione sulla vita**, avente quale beneficiario il proprio figlio, per il tramite di una **fiduciaria**. Successivamente, l'assicurato e la fiduciaria convenivano in giudizio la società di assicurazioni, chiedendo, tra l'altro, la **risoluzione** di tale contratto **per inadempimento**, sia nella fase di formazione che in quella di esecuzione dell'accordo.

A seguito di **rigetto** in primo grado, l'assicurato e la fiduciaria proponevano **impugnazione** dinanzi alla Corte d'appello, la quale, in accoglimento della stessa, statuiva che, *"**mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e quindi la natura assicurativa del prodotto, quest'ultimo doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte dell'assicurato**"*.

Trattandosi, pertanto, di investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di *"performance"* è per intero addossato all'assicurato, **e non di una polizza assicurativa sulla vita**, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore:

- **investitore doveva considerarsi la persona fisica** e non la fiduciaria;
- **l'adempimento degli obblighi informativi**, previsti dal TUF e dai regolamenti Consob e gravanti in capo all'intermediario (*rectius*, alla società di assicurazioni), **doveva essere accertato nei confronti della persona fisica** e non della fiduciaria.

Tale accertamento evidenziava, secondo i giudici di merito, un **inadempimento** della società di assicurazioni sia nella fase di formazione che in quella di esecuzione dell'accordo, e quindi essi concludevano per la **risoluzione del contratto**, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo corrisposto dall'assicurato.

La società di assicurazioni proponeva pertanto **ricorso per cassazione**, eccependo, tra gli altri

motivi, la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni sull'assunto che:

a) le parti del contratto erano essa stessa e la fiduciaria;

b) gli obblighi informativi erano stati puntualmente assolti nei confronti della fiduciaria.

Ebbene, nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha affermato che:

- il motivo di cui al punto a) è **inammissibile**, atteso che **la rivalutazione dell'accertamento di fatto**, peraltro condotto dal giudice di merito sulla scorta di principi consolidati (cfr., [sentenza n. 6061/2012](#)), è **preclusa in sede di legittimità**, non avendo la citata censura natura di denuncia di vizio motivazionale;
- il motivo di cui al punto b) è **infondato**, atteso che, **qualora si assuma che l'investitore non è la fiduciaria ma la persona fisica, l'adempimento degli obblighi dell'intermediario finanziario deve essere valutato nei confronti di quest'ultimo**, e non nei confronti della fiduciaria.

Dunque, appare evidente che, come evidenziato da Ania con **comunicato stampa 7.5.2018**, **la Corte di Cassazione non prende affatto posizione sulla qualificazione dei contratti di assicurazione sulla vita in senso lato**, ma interviene in un caso specifico, che è caratterizzato dal ruolo assunto da una fiduciaria e da errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto commercializzato nel 2006.

Peraltro, è noto a tutti che, **a partire dal 25.1.2017, le polizze vita di ramo III sono espressamente qualificate come prodotti finanziari**, con la conseguenza che per esse trovano indubbiamente applicazione le specifiche disposizioni dettate dal TUF e dai regolamenti Consob.

Al contrario, ciò che dovrebbe destare maggiore preoccupazione è la **perdita degli effetti fiscali e civili**, in termini di imposta di successione, pignorabilità e sequestrabilità, **che potrebbe derivare da una riqualificazione della polizza vita in contratto di investimento**, tema interessante e certamente non affrontato nella pronuncia in rassegna.

Ancorché permangano molti dubbi sul punto, taluni hanno tuttavia osservato che, laddove la polizza vita venisse strutturata come contratto a favore di terzo, **la struttura dell'operazione non sembra cambiare** anche in presenza di una riqualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che **gli effetti non dovrebbero risultare compromessi**.

